

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

**Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016**

APPROVATO

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 168 DEL 01/08/2018

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Principi
- Art. 4 Il responsabile del procedimento
- Art. 5 Commissione giudicatrice
- Art. 6 Gestione delle procedure
- Art. 7 Tipologia delle procedure
- Art. 8 Prestazioni di importo inferiore a 40.000,00 euro
- Art. 9 La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza di cui all'art. 35 ovvero all'art. 157 del Codice
- Art. 10 La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro
- Art. 11 Amministrazione diretta
- Art. 12 Codice unico gara (CIG) e contributo ANAC
- Art. 13 Pubblicità e trasparenza
- Art. 14 Verifiche dei requisiti
- Art. 15 Sintesi dei passaggi che portano alla stipula del contratto
- Art. 16 La stipula del contratto
- Art. 17 Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito anche "interventi" o "prestazioni") di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2 del d. lgs 50/2016 (di seguito anche "Codice").

Tutti gli importi richiamati nel presente regolamento si intendono al netto di IVA.

É vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Si richiamano altresì i provvedimenti di attuazione del Codice, sempreché vincolanti (ad esempio si rinvia alle Linee Guida dell'ANAC n. 4/2016 e sm.i., per la parte vincolante).

Art. 2 – Ambito di applicazione

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ferma l'applicazione dei principi anzi richiamati:

- a) gli incarichi di lavoro per cui trova applicazione il D.lgs n. 165 del 2001;
- b) l'acquisto e la locazione di beni immobili;
- c) gli affidamenti agli imprenditori agricoli, alle cooperative di produzione agricole e a cooperative agricolo forestali, nonché per le cooperative sociali, a cui si applicano le specifiche norme in materia;
- d) le acquisizioni effettuate dall'Economo del Consorzio ovvero le minute spese rimborsate con cassa economale;
- e) contratti esclusi dall'applicazione del D.lgs 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara.

Per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, nonché per i concorsi di idee e di progettazione, il presente regolamento si applica per quanto compatibile e si fa rinvio all'apposita sezione.

Art 3 - Principi

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo dei processi di affidamento e di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di cui agli articoli del Codice:

- 30, comma 1 (*economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, con le modalità indicate nel Codice ovvero dalle disposizioni attuative*),
- 34 (*criteri minimi ambientali*),
- 42 (*conflitto di interessi*),

nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

In particolare, il Consorzio valuta la possibilità di richiedere clausole sociali in relazione a quanto previsto dall'articolo 50 del Codice.

Art. 4 – Il responsabile del procedimento

Per ogni singola procedura di affidamento, il Consorzio, con atto formale del Direttore, nomina un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.

In merito alle incompatibilità, ai requisiti e alle funzioni di RUP si rinvia a quanto disposto dall'art. 31 del Codice e dalle Linee Guida n. 3/2017 emanate dall'ANAC.

In generale, tra i requisiti che il RUP deve possedere si indica:

- una specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento;
- un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento ⁽¹⁾;
- nello specifico, per l'affidamento di lavori di importo inferiori a 1.000.000,00 euro e per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il

¹ L'adeguata esperienza va dimostrata, alternativamente:

- alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), deve inoltre essere in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza, di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, e di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

- per appalti di particolare complessità (secondo la definizione delle vigenti linee guida), a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager;
- per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi antincendio, sistemi informatici) il Consorzio può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell'abilitazione all'esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per gli affidamenti di lavori, il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- b) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
- c) specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori possono coincidere nel caso di lavori di importo fino a 1.500.000,00 di euro, salvo i casi di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali.

Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro la verifica preventiva della progettazione è effettuata dal RUP, anche avvalendosi della struttura stabile a supporto di cui

all'articolo 31, comma 9 del Codice. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice).

In riferimento agli affidamenti di lavori, il RUP ha in generale le seguenti funzioni:

- nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione;
- nella fase dell'affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito *ad hoc* oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte, con possibilità di avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata *ad hoc*. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice;
- nella fase dell'esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

In riferimento agli affidamenti di servizi e forniture, il RUP ha in generale le seguenti funzioni:

- nelle procedure di affidamento, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all'organo competente del Consorzio, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

In riferimento agli affidamenti di servizi e forniture, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del

contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. supporto informatico);
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna al Consorzio, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti del Consorzio. Inoltre, nel caso di inadeguatezza dell'organico, il RUP propone l'affidamento delle attività di supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice.

Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

E' comunque consentito istituire una struttura stabile a supporto dei RUP.

Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP del Consorzio e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.

Art. 5 – Commissione giudicatrice

Limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte (dal punto di vista tecnico ed economico) è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dal Consorzio.

Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, la commissione giudicatrice viene così nominata:

- con Determina Dirigenziale, qualora i membri siano dipendenti del Consorzio;
- con Delibera Presidenziale, in tutti gli altri casi.

Successivamente, ferma la possibilità di scegliere i commissari attraverso la procedura del sorteggio dalla lista di esperti fornita dall'ANAC, il Consorzio sceglie i commissari tra i componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. In ogni caso, il Presidente deve essere esterno. Pertanto, nella ipotesi in cui la Commissione abbia scelto i commissari attraverso la procedura del sorteggio dalla lista di esperti fornita dall'ANAC, egli viene individuato tra i commissari sorteggiati; mentre, nell'altra ipotesi, il Presidente viene scelto attraverso la procedura del sorteggio dalla lista di esperti fornita dall'ANAC.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del codice.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione, e l'incarico può essere affidato previa verifica dell'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del Codice.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione del Consorzio.

Si rinvia alle disposizioni contenute negli atti attuativi, per la parte vincolante ai sensi del Codice (cfr. ad esempio Linee Guida dell'ANAC n. 5/2016).

Art. 6 - Gestione delle procedure

Per l'affidamento di forniture, servizi e lavori il cui importo è sotto la soglia comunitaria il Consorzio opera mediante il RUP. Il RUP è, quindi, il soggetto competente alla gestione delle procedure di affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria.

Il RUP si attiene alle previsioni normative contenute nel D.Lgs. n. 50 del 2016, alla normativa regionale qualora applicabile di cui alla L.r. n. 3 del 21.1.2010, alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 (Delibera n. 1097 del 26.10.2016).

Il Consorzio, al fine di acquisire forniture, servizi e lavori necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ferma la possibilità di accedere alle procedure ordinarie, può decidere di approvvigionarsi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016:

- mediante affidamento a operatori economici così come definiti dall'art. 3 e 34 del D.lgs. n. 50/2016;
- mediante amministrazione diretta nei limiti di cui all'art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016.

Il Consorzio può approvvigionarsi mediante centrali di committenza e/o altro soggetti aggregatori legittimati e/o mediante MEPA, possibilmente mediante richiesta di offerta aperta.

I prezzi di beni o servizi contenuti nel MEPA possono costituire parametro di riferimento ai fini della valutazione della congruità e convenienza dei prezzi.

Art 7 – Tipologia delle procedure

Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, il Consorzio affida i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2 del Codice, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il

noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i servizi ad alta intensità di manodopera (più del 50%), mediante procedura aperta con offerta economicamente vantaggiosa.

Per le modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti si rinvia alle Linee Guida dell'ANAC.

Art 8 – Prestazioni di importo inferiore a 40.000,00 euro

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o per i lavori anche tramite amministrazione diretta.

In particolare, mentre gli affidamenti di importo inferiore a 10.000 euro vengono decisi con determina dirigenziale, per gli affidamenti di importo compreso tra 10.000 euro e fino a 40.000 euro, questi vengono previamente autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Nel caso vengano richiesti più preventivi, l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi stessi.

Il Consorzio, ferma la facoltà di verificare ciascun partecipante, procede di regola ad eseguire i controlli nei confronti dei soli aggiudicatari.

La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lett. b), del Codice).

Il Consorzio ha facoltà di non richiedere le garanzie di cui all'art. 93.

Ha altresì facoltà di non richiedere le garanzie di cui all'art. 103, previa adeguata motivazione e sempre che l'aggiudicatario conceda un miglioramento del prezzo.

Art. 9 - La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza di cui all'art. 35 del Codice

Tali contratti possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Il Consorzio può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente che contenga, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

1. SVOLGIMENTO DI INDAGINI DI MERCATO O CONSULTAZIONE DI ELENCHI PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AL CONFRONTO COMPETITIVO. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. Le indagini di mercato, differenziate per importo e complessità di affidamento, seguono i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di

escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

1.1 INDAGINI DI MERCATO ATTRAVERSO AVVISO: La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

1.2 CONSULTAZIONE DI ELENCHI: La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di

importo. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

2. CONFRONTO COMPETITIVO TRA GLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E INVITATI. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a quello minimo previsto per legge, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Consorzio può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La stazione appaltante, di regola a mezzo PEC, invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta. In ipotesi eccezionali può essere invitato anche l'aggiudicatario uscente, qualora ciò sia motivato, ad esempio, dalla riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e comunque in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'indicazione delle garanzie, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione;
- il nominativo del RUP;
- l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP ovvero dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

3. **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.** Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Il Consorzio pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art. 10 - La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

Tali contratti possono essere affidati tramite procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La procedura ricalca quella dettata all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice ed esplicitata all'art. 9.

Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10 del Codice, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 11 -Amministrazione diretta

Sono in "amministrazione diretta" i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento dell'operatore economico e sono eseguiti direttamente dal Consorzio.

Possono essere eseguiti in amministrazione diretta anche i lavori il cui importo è superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00. In tale ipotesi per l'acquisto e il noleggio di materiali e mezzi si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Il soggetto responsabile dell'amministrazione diretta è il Responsabile del Procedimento. I lavori ed i servizi in amministrazione diretta sono eseguiti dal personale consortile.

Ove non fosse possibile eseguire i servizi o i lavori con il personale dipendente, il RUP richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento di accesso agli impieghi del Consorzio o mediante ricorso al lavoro interinale.

Il RUP provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 12 – Codice unico gara (CIG) e contributo ANAC

Indipendentemente dal valore economico della prestazione da richiedere, prima di avviare una procedura di selezione del contraente, il RUP è tenuto ad acquisire il relativo CIG, anche in modalità Smart.

In particolare:

- a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- b) per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- c) per gli acquisiti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire l'eventuale versamento del contributo da parte degli operatori economici

selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine).

Entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG (ovvero entro il termine diversamente indicato dall'ANAC), il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni:

- a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);
- b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
- c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.

Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del Codice.

L'utilizzo di un CIG non valido o non perfezionato determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.

La richiesta del CIG serve anche a comprendere la correttezza della scelta della procedura, dato che l'ANAC non provvede al suo rilascio qualora la stazione appaltante non risulti qualificata a gestire direttamente e/o autonomamente l'acquisizione di lavori, forniture e servizi

Sono esclusi dal CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 c.6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze di cui non è possibile far fronte con altro personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese, i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di fornitori di pubblici servizi.

In merito al pagamento del contributo si fa riferimento alla delibera ANAC n 1377/2016 ovvero alle sue successive modifiche.

Art 13 - Pubblicità e trasparenza

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

In particolare, vanno pubblicati e aggiornati sul sito internet www.teverenera.it del Consorzio e sul sito internet del Comune dove andranno eseguite le prestazioni, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'art. 29, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa:

- gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- la determina a contrattare;
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- il provvedimento che, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento;
- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, con l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice);
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione ⁽²⁾, con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento, è altresì immediatamente comunicato agli indirizzi PEC delle imprese concorrenti, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Gli atti sopra indicati recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.

² In attesa di chiarimenti, si reputano siano:

- l'importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge e al netto dell'IVA;
- l'importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto.

Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5 del Codice, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

In caso di ricorso alle procedure ordinarie, i bandi e gli avvisi sono pubblicati:

- sul sito internet www.teverenera.it del Consorzio;
- sul sito internet del Comune dove andranno eseguite le prestazioni;
- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4 del Codice, con gli effetti previsti dal comma 5, primo periodo, del citato articolo;
- per i contratti di lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e inferiore a un milione di euro, i bandi e gli avvisi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- per i contratti relativi a forniture e servizi sotto la soglia indicata all'art 35 del Codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;

In caso di ricorso alle procedure ordinarie, gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:

- per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, sul sito internet www.teverenera.it del Consorzio e sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione;
- per i lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e inferiore a un milione di euro, sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definirà le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice. Fino a tale momento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9 del codice.

La pubblicazione sulla piattaforma ANAC è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorità e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma

La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente.

Art. 14 - Verifiche dei requisiti

Nel caso in cui si sia fatto ricorso alle procedure di cui all'art 36 del Codice, la verifica dei requisiti avviene di regola nei confronti dell'aggiudicatario, in riferimento a quanto richiesto nella lettera di invito. Il Consorzio può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma

1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei

contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se 10 previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro la verifica dei requisiti avviene mediante il sistema AVCpass, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, ovvero gestite da soggetti aggregatori o centrali di committenza.

E' facoltà del Consorzio utilizzare il sistema AVCpass anche per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (per i quali è possibile prendere un CIG in forma semplificata), ma, in tal caso, è necessario richiedere il CIG ordinario (mediante accesso al sistema SIMOG).

Per lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo dovrà essere verificato se il soggetto affidatario abbia o meno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, penale, amministrativo o tributario, con il Consorzio. In caso vi sia lite pendente il Consorzio non dovrà procedere all'affidamento. Tale limite è valido sia per le persone fisiche, che per soggetti che facciano parte di una società, sia di persone che di capitali.

Il Consorzio non procederà all'affidamento qualora l'operatore economico abbia un debito liquido ed esigibile e si trovi legalmente in mora.

Art. 15 – Sintesi dei passaggi che portano alla stipula del contratto

Il procedimento che porta alla stipula del contratto è, per le sue linee essenziali, il seguente:

- determinazione a contrarre;
- richiesta del CIG e ed eventuale attivazione sistema AVCpass e, quando sarà operativo, del sistema Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art 81 del Codice;
- pubblicazione ed esperimento della gara, con
 - eventuali immediate esclusioni;
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - eventuale estrazione della formula per il calcolo dell'anomalia ex art 97 del Codice;

- valutazione dell'offerta;
- formazione della graduatoria;
- verifica, ove necessario o previsto, della non anomalia dell'offerta;
- proposta di aggiudicazione.

A seguire, quindi:

- verifica del possesso dei requisiti rivolta, di regola, nei confronti del solo aggiudicatario;
- aggiudicazione (se del caso, non efficace, in attesa della verifica dei requisiti);
- eventuale esecuzione in via d'urgenza;
- verifica requisiti alla luce dei controlli attivati (ove non sia ultimata prima);
- stipulazione del contratto.

In caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza (cd. esecuzione nelle more della stipula) di cui all'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, devono sempre essere acquisite la cauzione definitiva e le eventuali garanzie assicurative.

L'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata, appunto, all'esito positivo delle verifiche, che è attestato dal RUP, con apposita dichiarazione da tenere agli atti.

L'eventuale accertamento di una causa di esclusione può comportare, invece:

- esclusione dalla gara, con eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria;
- segnalazione all'ANAC;
- denuncia autorità giudiziaria.

Art 16 - La stipula del contratto

Con la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, all'operatore economico aggiudicatario:

- vanno comunicati i termini previsti per la stipula e, ove, disponibile, la data della medesima o il lasso temporale in cui potrà avvenire indicativamente (si potrà anche far generico riferimento al contenuto dell'art. 32, commi 8-9-10 del Codice);
- è richiesta la produzione dei documenti necessari per la stipula.

In caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, devono essere previamente acquisite la cauzione definitiva e le eventuali garanzie assicurative.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario versa le spese all'uopo necessarie (in particolare: diritti di segreteria, imposta di registro e imposta di bollo telematica e, se del caso, anche gli oneri per la pubblicazione della documentazione di gara).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice <<Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri>>.

La forma del contratto è stabilita con la determinazione a contrattare.

Per il contraente aggiudicatario il contratto va firmato dal legale rappresentante ovvero dal procuratore (generale o speciale); in quest'ultimo caso, la procura deve:

- essere specificatamente citata nell'atto ed indicata come allegato oppure indicata come depositata agli atti dell'Ufficio;
- risultare dalla CCIAA, citando nell'atto gli estremi di registrazione (salvo il caso di procura speciale, rilasciata per lo specifico atto);
- essere materialmente allegata all'atto in originale o copia dichiarata conforme all'originale da notaio.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il contratto è sottoscritto dal rappresentante legale della società mandataria, in virtù del mandato speciale di rappresentanza conferito mediante l'atto notarile di costituzione dell'associazione temporanea. Non è impedita comunque alla mandataria la possibilità di delegare tale attività ad un procuratore speciale attraverso il medesimo atto di raggruppamento ovvero mediante un distinto atto di procura. Devono essere espressamente indicati i soggetti che compongono il raggruppamento. L'atto costitutivo di raggruppamento deve essere:

- specificatamente citato nell'atto e indicato come allegato;
- registrato, citando nell'atto gli estremi di registrazione;
- materialmente allegato all'atto in originale o copia dichiarata conforme all'originale da notaio;

In ogni caso, deve essere acquisita agli atti del fascicolo copia di un documento di identità del sottoscrittore (ai fini della sua identificazione).

Art. 17 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Consorzio e resta permanentemente pubblicato sul sito internet del Consorzio medesimo (www.teverenera.it).

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio al Codice dei Contratti e agli atti attuativi dello stesso, alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni successivamente intervenute, se hanno carattere vincolante, prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

Sono abrogate tutte le disposizioni consortili vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento.

SEZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, nonché per i concorsi di idee e di progettazione, il presente regolamento si applica per quanto compatibile (si vedano altresì le Linee Guida dell'Anac n. 1/2016).

Ferma la facoltà di fare ricorso alle procedure ordinarie, gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 del Codice, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo:

- A) inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;
- B) pari o superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- C) pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

Da un punto di vista operativo, in via preliminare il RUP deve valutare se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico).

In caso di esito positivo della verifica, il Consorzio ricorre a professionalità interne. In caso di assenza di idonee professionalità interne che garantiscano la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni, dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3 del Codice).

Mentre, per gli incarichi relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2 citato, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:

1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara, riportando nella documentazione di gara il procedimento adottato, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi;
2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
3. la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta.

Di regola, la progettazione definitiva e quella esecutiva sono affidate al medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza nello svolgimento delle varie fasi della progettazione. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l'accettazione avviene previa validazione. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.

Non è consentita la “consulenza” di ausilio alla progettazione, mentre possono essere esternalizzate, se necessario, le attività di supporto meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).